setto probatorio di questo fascicolo, consentitemi di riferirmi alla nomina dell'ingegner De Nile, che si dice fraudolenta e propiziata dall'attività truffaldina, per conto di altri, dell'onorevole Amadei. Ebbene, colleghi, risulta agli atti di causa che l'ingegner De Nile fu sottoposto a scrutinio, risultato il primo di fronte ad altri ventinove, in una seduta la quale vedeva all'opera la commissione di avanzamento, la quale, per gli articoli 146 e 147 del testo unico dello statuto degli impieghi civili, è composta da complessivi 16 membri, il ministro o il sottosegretario, 11 direttori generali, il comandante della Guardia di finanza, 3 sindacalisti.

Sapete chi era il comandante generale della Guardia di finanza che partecipava alla seduta che promosse De Nile? Era il generale Borsi di Parma. Ed allora, colleghi, se questi sono i dati di prova, se queste sono le prove documentali, come possiamo pensare ad ipotesi accusatorie sulla base di queste risultanze istruttorie, che io non ho potuto esporvi, come del resto avrei voluto, e che forse non avrei voluto neanche esporre perché non desideravo intervenire, ma sono intervenuto soltanto per il rispetto profondo che nutro nei confronti di tutti i colleghi della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa, per il rispetto — me lo lascino dire i colleghi dell'opposizione che nutro anche per la loro opera, intelligente, appassionata e di assoluta buona fede?

Mi rendo conto del loro atteggiamento, ma mi rendo anche conto che il loro giudizio, che non esito ad ammettere di buona fede, è un giudizio politico che si intende dare sulla base di un processo politico. Per noi la Commissione non è un giudice che svolge funzioni politiche, essa è puramente e semplicemente un giudice. Deve ricevere la verità, con lealtà, con serenità, con attenta considerazione di tutti gli elementi probatori. Alla fine di questo duro lavoro, il quale si è protratto non 24 o 30 mesi, come si ama dire, ma 6 mesi la prima volta, con l'audizione dei testi, alcuni dei quali erano stati indicati dall'opposizione, e per altri 6 mesi la seconda volta mediante un supplemento di indagine disposto dal Parlamento e che ha visto la Commissione impegnata suuna serie di atti, di documenti, di interrogatori che si svolgono nell'orizzonte di più di 5 mila pagine; ebbene, alla fine di questo lavoro la ragione per la quale noi abbiamo chiesto una proroga era il desiderio di fare giustizia, abbiamo chiesto un differimento per poter acquisire la requisitoria del pubblico ministero e per poter acquisire l'ordinanza-sentenza del giudice istruttore Cuva. Sulla base di tutti questi atti non siamo riusciti a trovare elementi sufficienti per procedere; abbiamo ritenuto che fosse nostro dovere offrire alle Camere riunite le conclusioni che vi sono state rassegnate dall'onorevole Bonfiglio.

Chiedo quindi scusa a tutti voi — ed ho finito — dicendovi che se ho parlato, ho parlato soltanto facendo forza alla mia modestia, soltanto per esercitare un dovuto atto di rispetto ai colleghi e di rispetto al Parlamento (Applausi — Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Andreotti. Ne ha facoltà.

GIULIO ANDREOTTI. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, colleghi deputati, se ho chiesto di parlare per un motivo sostanzialmente personale, mi muovono ancor di più alcune preoccupazioni, che vanno oltre la mia persona, di cui conosco certamente i limiti, ma sulla quale — mi sia consentito dirlo — penso che il giudizio politico e morale si affidi, dopo 40 anni di vita pubblica, all'informazione genuina del popolo e dei suoi rappresentanti e all'apprezzamento delle amministrazioni locali e centrale più che ai filtri, spesso fuorvianti, di manipolatori più o meno interessati e cangianti dell'immagine di chi abbraccia la vita politica. Del resto in quest'aula, accanto a molti giovani, vi sono non pochi colleghi, su banchi diversi, con cui ci conosciamo bene, con alcuni da sempre; ed abbiamo avuto modo per tanti momenti di verità, qui e in periferia, di vedere se gli esclusivi

interessi cui ci atteniamo siano quelli pubblici e popolari, e non altri.

Ma veniamo innanzitutto al fatto, che fin dall'inizio il relatore della Commissione ha esattamente inquadrato nel testo scritto e nella relazione orale, e sul quale altri colleghi si sono fermati con encomiabile obiettività.

Sappiamo tutti che la vocazione pubblica comporta l'obbligo di vivere entro pareti di vetro; ma non giova certo alla trasparenza l'inquinamento polemico indiscriminato, che purtroppo è un vecchio male della politica italiana, ma che sembra vada assumendo ritmi inusitati, tali che sicuramente, alla fine, se non li blocchiamo, non ci saranno né vincitori né vinti.

Ho avuto il lungo privilegio, per otto anni globali, di guidare il Ministero della difesa, la cui delicatezza e specificità sono così attentamente riconosciute che, a differenza di tutti gli altri dicasteri, allo stesso sviluppo di carriera del personale militare non partecipano ministro e sottosegretari, essendo le commissioni di avanzamento composte e presiedute soltanto dagli ufficiali più anziani nel ruolo. Anche per la nomina, nel 1974, del comandante della Guardia di finanza si è avuto il totale rispetto delle scelte suggerite dalle gerarchie militari. Il capo di stato maggiore dell'esercito, generale Viglione, propose per iscritto al capo di stato maggiore della difesa, ammiraglio Henke, una terna: Bonzani, Giudice, Tomaino. La terna fu trasmessa a me, ministro della difesa, e da me al ministro delle finanze Tanassi. Il ministro delle finanze propose al Presidente del Consiglio la nomina del generale Giudice, e il Consiglio dei ministri l'approvò senza obiezioni.

Parecchi anni più tardi il generale Giudice e la sua famiglia si trovarono coinvolti in tristi vicende, collegate anche al contrabbando petrolifero che purtroppo aveva ripreso clandestinamente a prosperare, lambendo gli organi dello Stato chiamati a vigilare ed a reprimere.

Alcuni dei magistrati che si occupano delle questioni collegate con il generale Giudice cominciarono a congetturare l'insinuazione che nella nomina del 1974 vi fosse stata una protezione finalizzata alle vicende successivamente emerse. Trattandosi di un atto di governo ed un atto collegiale che investe l'alta discrezionalità politica dell'esecutivo, sarebbe stato perfettamente legittimo astenersi dal rendere testimonianza al giudice ordinario, tanto più che questi continuava ad occuparsene anche dopo avere investito la Commissione parlamentare, ma sembrò utile collaborare alla ricerca della verità, senza trincerarsi dietro eccezioni che, sia pur valide, avrebbero potuto dare l'impressione di voler coprire qualche irregolarità. Purtroppo in sede giudiziaria si sono compiute gravi distorsioni, introducendo in atti processuali apprezzamenti e conclusioni che sarebbero poi rimbalzati nella stampa, dalla stampa in Parlamento e dal Parlamento di nuovo in sede giudiziaria.

Il magistrato, che aveva cominciato con il negare l'esistenza di una proposta dei militari e si è dovuto arrendere dinanzi alle tre lettere identiche di Viglione a Henke, di Henke a me e mia a Tanassi, ha raccolto dal generale Viglione questa tassativa dichiarazione: «Non ebbi sollecitazioni da nessuno per l'indicazione nella terna del generale Giudice. Non ebbi al riguardo rapporti o contatti con l'onorevole Andreotti, l'onorevole Tanassi o il Presidente del Consiglio. La scelta non fu una sorpresa, avendo il generale Giudice espletato una brillante carriera».

Una terna, quindi, formata responsabilmente e liberamente dai competenti organi militari. Ma il magistrato chiede: «Perché si è scelto Giudice, che era il numero due, e non il numero uno»? È curioso considerare una terna di proposte come una finzione, reputando il secondo ed il terzo come riempitivi.

L'onorevole Tanassi ha pazientemente chiarito al magistrato che, indicandosi che Bonzani rimaneva due anni e gli altri potevano rimanerne quattro, si sottolineava implicitamente l'opportunità di dare un congruo tempo di comando, essendo gli inizi necessariamente dedicati alla conoscenza dei problemi e del perso-

nale del nuovo campo di azione del comandante. Di norma, infatti, i generali di corpo d'armata, da cui si estraggono i comandanti, non hanno specifica competenza dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza. Di qui, se possibile, l'orientamento in favore del candidato che garantiva una più adeguata permanenza nel comando.

Secondo il magistrato e sulla scia pedissequamente anche secondo alcuni di voi, la prassi della Guardia di finanza sarebbe stata per i tempi brevi e l'indicazione della differenza — due anni o quattro voleva spingere per il primo. La circostanza è falsa e non occorrono i servizi segreti per accertarlo, bastando la consultazione dell'annuario.

Solo quattro volte su 26, e per validi motivi comparativi di scelta, i comandanti sono rimasti 24 mesi o meno; per il resto si va dei 55 mesi di Pelligra ai 54 di Masi, ai 52 di Di Benedetto, ai 50 di Aimonino, ai 49 di Calcagno, ai 44 di Borghi, ai 40 di Ferrari, La Perla e Buttiglione, ai 36 di Zavattaro, ai 35 di Rosato e così via.

Lo stesso magistrato cade nella più vistosa contraddizione quando, dimentico di aver citato la per altro inesistente prassi del biennio, chiede: perché il numero 2 e non il numero 3?

Queste verità verificate e non contestabili, insieme a tante altre fortemente oscurate in questa vicenda, mettono in evidenza la pretestuosità di un discorso insinuante e poco responsabile che dura comunque da troppo tempo.

Per due volte la Commissione parlamentare inquirente si è occupata della questione, arrivando sempre a ritenere inesistente le ipotesi di irregolarità ministeriali, deliberando l'archiviazione con provvedimento definitivo del 3 agosto 1982 e proponendo ancora oggi alle Camere congiunte l'archiviazione.

Ce ne occupiano oggi, dunque, anche se in un clima più complesso; ma tale per motivi generali, che poco o nulla hanno a che vedere con la Guardia di finanza e le relative nomine e promozioni.

Se non vi fossero in atto discussioni di tutt'altra natura, ritengo che la questione

Giudice sarebbe passata ancora una volta senza alcun rilievo, tanto fu limpido il decorso della nomina.

Appartengo ad una generazione che ha sempre guardato con assoluto rispetto ed ammirazione alla magistratura, ma era un tempo nel quale non conoscevo l'esistenza di giudici che si sostituivano agli altri poteri dello Stato, o che facessero della toga uno strumento di lotta politicizzata, addirittura con interviste provocatorie e tentativi di influire anche qui dentro (Applausi al centro).

Sono, queste mie, affermazioni gravi...

FRANCO RUSSO. Sì! (Proteste al centro).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego!

Una voce al centro. Fai silenzio! (Proteste del deputato Capanna — Commenti al centro).

PRESIDENTE. Onorevole Capanna, la prego!

GIULIO ANDREOTTI. Onorevole Capanna, sono molto lieto di averla come collega. Ricordo quando ero Presidente, nel 1972, i guai che mi dava! Stia buono, adesso.

GUIDO POLLICE. Ce ne volevano di più! (Proteste al centro).

GIULIO ANDREOTTI. Se non lo avete fatto non è stato certo per mancanza di volontà da parte vostra (Applausi al centro).

GUIDO POLLICE. Per la repressione della polizia!

GIULIO ANDREOTTI. Sono, queste mie, affermazioni gravi ma documentate, che non esprimo certo con animo lieto e che non intendo davvero generalizzare verso una categoria che resta presidio essenziale della Repubblica.

E se mi colpisce il fatto che tra le molte sedi giudiziarie che si sono occupate del

generale Giudice e del contrabbando petrolifero (cito Treviso, Busto Arsizio, Roma, Bergamo, Milano) solo a Torino si dà corpo a questo setaccio di presunte responsabilità ministeriali, non dimentico che nella stessa Torino — come ci ha ricordato Bonifacio — avemmo il primo, coraggioso processo contro le brigate terroristiche, superandosi difficoltà inaudite.

A prescindere dal caso oggi in esame, dobbiamo restaurare ovunque un minimo di garanzia giuridica per tutti, essendo chiaro che infiniti sono i nostri doveri in quanto politici, ma nessuno può calpestare i nostri diritti comuni.

E se questo capita a noi, che abbiamo modi e tribune per rettificare e per difenderci, in quale indifesa posizione può venire a trovarsi un comune cittadino? Questo non è giusto e dobbiamo porvi rimedio (Applausi al centro e dei parlamentari del PSI).

Non posso, d'altra parte, non elevare la mia protesta quando sulle scoperte farneticazioni di uno sconosciuto individuo, il tal Primo Bolzani, qui evocato in questi giorni, tante volte, arrestato e più volte inquisito per delitti di varia natura, si arriva ad ipotizzare, senza un solo elemento di riscontro, che nella nomina del generale Giudice vi sia stato persino lo specifico aiuto dell'onorevole Aldo Moro. Anche perché — state attenti — «conterraneo pugliese del colonnello Trisolini, poi diventato aiutante di campo del generale Giudice».

Non ho mai sentito parlare del signor Bolzani prima di essere costretto a subire le molte molestie di questa vicenda. Mi interrogo inquieto per capire a quali corretti canoni di giudizio ci si ispiri costruendo sulle sue stravaganti e menzognere, accertabili, fantasie questo incredibile pasticcio accusatorio. Anche se può essere stato — lo riconosco — motivo confondente per i giudici l'avvilente circostanza che questo tipo aveva udienza a Palermo dal generale Giudice, e trovava compiacenti ed improvvidi sacerdoti che gli consentivano — ma per una sola volta — di trarre in inganno il cardinale Poletti.

Tuttavia, da questo ad arrivare a scrivere che il Bolzani godesse di alte protezioni politiche (e, avendolo interrogato dodici volte — i verbali sono all'«Inquirente» —, mai gli è stato chiesto «chi sono i tuoi referenti politici, chi conosci, come li conosci?») certo ci corre molto! E che potesse davvero influire un tipo così sulla nomina di un comandante generale è autenticamente paradossale!

Voglio riaffermare nella maniera più ferma ed esplicita quello che in dieci anni nessuno ha mai potuto onestamente mettere in dubbio; e che né altri dieci e neppure venti anni di indagini ancora potrebbero modificare: io non ho fatto né avevo un motivo per fare pressioni in favore della scelta del generale Giudice, che non conoscevo. Nessuno, fuori delle indicazioni della competente gerarchia militare quando la nomina fu effettivamente deliberata, mi parlò di Giudice e delle sue aspirazioni. In adesione alle indicazioni degli stati maggiori, espressi il concerto per tutti e tre i nominativi della terna, perché il fatto stesso della inclusione dimostrava che non vi erano preclusioni nei confronti di alcuno.

Non voglio, sia chiaro, trasferire su altri responsabilità che attengono alle alte scelte collegiali del Governo. Ma è fin troppo ovvio ripetere ciò che è vero e che tutti in questa vicenda hanno dovuto dichiarare: né al momento della formazione della terna né in tutto il corso del procedimento formativo della volontà del Governo fu dato lontanamente immaginare ciò che sarebbe a distanza di tempo accaduto.

Giudice allora, come il generale Viglione ha ricordato, aveva un curriculum ineccepibile. Si era distinto in guerra conseguendo ricompense al valore e aveva svolto con prestigio la sua successiva carriera di comandante di reggimento, di divisione corazzata, di regione militare, venendo valutato, nelle promozioni fino al grado di generale di corpo d'armata, al primo o, una sola volta, al secondo posto. Ma c'è di più.

Si è indugiato nel sostenere che il comandante uscente, generale Borsi di

Parma (che, come ho ricordato, era stato nominato durante il mio Governo nel 1972), fosse favorevole ai generali Bonzani e Tomaino, ma non al generale Giudice. Non so se sia esatto, ma a me non ne fu fatta parola. So invece che agli atti della Commissione figurano queste esplicite affermazioni dello stesso generale Borsi di Parma: «Se mi avessero chiesto al momento in cui Giudice è stato nominato comandante della Guardia di finanza se era un individuo indegno, non avevo nessun elemento per dire che lo fosse, altrimenti mi sarei dovuto domandare per quale motivo era stato nominato generale di corpo d'armata e comandante generale. All'epoca non ero a conoscenza di alcunché che potesse intaccare la sua onestà, la sua preparazione o comunque la sua immagine».

Si è fatta molta confusione. Le notizie acquisite dal SID sul generale Giudice sono di molti mesi successive alla sua nomina, cioè della primavera del 1975. Ma queste notizie — come hanno accertato a Johannesburg i magistrati torinesi che sono andati ad interrogare il generale Maletti — non furono riferite (lo dichiara Maletti) alle autorità di Governo perché acquisite con intercettazioni illegali, senza alcun controllo della magistratura.

Il brillante ed intatto curriculum precedente del generale Giudice rende ancora più tragico e penoso quello che è emerso ed esploso in seguito. Ed io sono il primo a constatarlo con grande amarezza.

A questo punto, debbo dire una parola sulla lettera del cardinal Poletti, spesso maliziosamente evocata. Nel 1972, monsignor Poletti, richiesto da un sacerdote di Novara, scrisse a me, Presidente del Consiglio, una lettera autografa per caldeggiare la nomina di Giudice a comandante generale della Guardia di finanza, chiarendo che non conosceva la persona ma che gli era stata segnalata da alcuni sacerdoti della diocesi.

Il magistrato — e non sono lui — ha enfatizzato questa lettera, inspiegabilmente ignorando e la mia risposta, redatta in termini che sono stati giustamente qui definiti rigidamente protocollari («Non mancherò di vedere che cosa si possa fare in ordine alle aspirazioni del generale Giudice» è una fraseologia che tutti conosciamo) e la circostanza che, in seguito all'interessamento del cardinale, fu nominato un altro generale, Borsi di Parma appunto.

Ma neppure dinanzi a queste obiettive verità l'indagine si arresta. Si è voluto ostinatamente, e contro ogni evidenza, immaginare che anche nel 1974 Poletti doveva essersi interessato alla nomina di Giudice, e ciò quando persino dalle dichiarazioni dello stesso Bolzani, dalle dichiarazioni di quel sacerdote di Novara accompagnatore e dalla accorata testimonianza del cardinale emerge la contraria verità: i faccendieri erano stati messi alla porta e il Poletti aveva rifiutato ogni intervento.

Io non ho molto da aggiungere, onorevoli colleghi. Alle origini di questa ormai remota storia giudiziaria si collocano altre stravaganze, altri tentativi di arricchire la già fosca cornice dello scandalo petrolifero, con ambigue o interessate tolleranze su deviazioni dei servizi segreti. La suggestiva appendice oggi non è più nel contenzioso, e quindi io non debbo parlarne. Le indagini degli organi della giustizia parlamentare hanno dimostrato la grave arbitrarietà di quella fantasiosa invenzione.

Rimane l'odiosa insinuazione. Quanti mi conoscono sanno, polemica a parte, che non ho mai avuto cedimenti nell'attenta, intransigente difesa degli interessi anche erariali dello Stato. Mi si passi un ricordo: quando nell'estate del 1976, affidato a me il Governo, si dovette fronteggiare la tremenda situazione finanziaria e monetaria che tutti conoscono, prendemmo misure drastiche per bloccare le forti fughe di capitali in un contesto di grande severità fiscale — approvammo un decreto-legge - ed io andai alla televisione annunciando di aver dato istruzioni severe al comandante della Guardia di finanza per immediate operazioni di lotta alla criminalità valutaria; se avessi avuto no-

tizie negative o anche soltanto sospetti sulla figura del comandante generale Giudice, è certo che non avrei reso una simile dichiarazione, ma lo avrei evidentemente fatto rimuovere.

Quello che è esploso in seguito, e che purtroppo si era sviluppato sotterraneamente da tempo, coinvolgendo nelle indagini il vertice e isolati elementi della Guardia di finanza anche nell'attività del contrabbando petrolifero, è, come ho detto, inquietante e profondamente doloroso. Ma non si può barare con le date, volendo ad ogni costo insinuare e colpire. La vergognosa macchia della nuova criminalità era del resto così impermeabile che l'ottimo generale Borsi di Parma scriveva a me, Presidente del Consiglio: «Della Guardia di finanza ammiro sempre di più il senso dello Stato e l'assoluta dedizione per il rispetto della legge al solo bene del popolo italiano, senza eccezioni».

Le ostentate certezze di alcuni — anche qui espresse in questi giorni — sono troppo facili esercizi di sapienza ora per allora. Di questo passo nessuno riuscirà più a proporre con tranquillità una nomina nella amministrazione statale: ogni scelta, la più responsabile, potrà rivelarsi una scommessa sbagliata sul destino degli uomini.

Proprio con riferimento alle evasioni tributarie nel settore petrolifero — e sono grato al senatore Bonifacio per averlo ricordato — nel 1957 dal Ministero delle finanze fu sotto la mia direzione che fu messo fine al contrabbando che si era arroccato su una struttura statale che, per la crescita straordinaria dei consumi nel dopoguerra, era inadeguata a qualunque effettivo controllo. Ricchezze medie e grandi, di cui tutti parlavano, si erano create in questo settore dove il carico fiscale era ed è quattro volte più il valore economico della merce.

Individuata la chiave per sconfiggere il contrabbando attraverso l'introduzione della bolletta obbligatoria di accompagno, e specialmente irrogando pene detentive al posto delle sole sanzioni pecuniarie, presentammo per la

conversione un decreto-legge che credevo suscitasse entusiastici consensi, e che invece trovò un difficile iter di conversione. Tuttavia eravamo talmente nel giusto che il nuovo strumento risultò così efficace che fece aumentare in un solo anno il gettito dell'imposta sugli oli minerali — badate: siamo nel 1957 — da 251 a 340 miliardi di lire (per capire che cosa volessero dire 89 miliardi — lo dico ai più giovani — si rifletta che in quell'anno l'intero gettito di tutte le imposte sul reddito e sul patrimonio era di 679 miliardi di lire).

Io credo che sia questo il modo per lavorare seriamente al servizio dell'Italia pulita ed i magistrati possono essere sicuri che avranno sempre, da ognuno di noi, piena e totale collaborazione.

Onorevoli colleghi, questi sono i fatti che io affido alla vostra coscienza. Quando si comincia ad invecchiare, sia pure sperando di procedere lentamente ed a lungo, ci si riporta spontaneamente alle origini, anche all'origine della propria vocazione politica. Per non pochi di noi queste origini hanno la loro radice nell'azione cattolica universitaria; ed a quei valori di fede, di scienza e di patria, che ci entusiasmavano allora, ci sforziamo ad ogni costo di tenere, umilmente e senza esibizioni, fede, in una linearità che non è davvero monopolio dell'uno o dell'altro partito, ma che per noi è un costitutivo essenziale.

Quando la minaccia terroristica, oggi attutita ma non scomparsa, cercava di intimidirci, trovammo — e lo dissi qui dentro — e troviamo tuttora, proprio in queste profonde radici, la forza per non avere paura di coloro che possono toglierci la vita, ma non l'anima.

Non ho mai preteso di dare ad altri lezioni di moralità, ma con molta fermezza penso di non poter accettare di essere coinvolto in questioni morali. Alla mia morte voglio essere ricordato come un rappresentante del popolo italiano che si è sforzato, sempre, di compiere il proprio dovere; spero che questo riconoscimento avverrà, da parte vostra, anche me vivo (Vivissimi, prolungati applausi al

centro e dei parlamentari del PSDI — Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla relazione della Commissione.

Comunico che sono stati presentati tre ordini del giorno: uno per un supplemento di istruttoria ed i restanti due per la messa in stato d'accusa, con capi di imputazione diversi. Di essi sarà data lettura alla ripresa della seduta, alle 16.

In quel momento si informeranno anche i parlamentari sulle misure adottate — come in altre occasioni — per garantire l'ordine in aula e la segretezza del voto.

Sospendo pertanto la seduta.

# La seduta, sospesa alle 13,45, è ripresa alle 16.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è stato presentato, con il prescritto numero di firme, un ordine del giorno inteso a richiedere un supplemento di indagini, del quale prego il deputato segretario di dare lettura.

## ANTONIO GUARRA, Segretario, legge:

«Il Parlamento, riunito in seduta comune con all'ordine del giorno la discussione della relazione della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa sugli atti del procedimento n. 336/VIII relativo alla nomina di Raffaele Giudice a comandante generale della Guardia di finanza e concernenti gli onorevoli Giulio Andreotti e Mario Tanassi nella loro qualità di ministri rispettivamente della difesa e delle finanze;

## considerato

che sulla base degli elementi acquisiti va escluso — allo stato degli atti — che i fatti siano manifestamente infondati, mentre esistono seri elementi indizianti ai fini della individuazione di ipotesi di responsabilità ministeriale:

che in ogni caso è opportuno disporre ulteriori approfondimenti istruttori, per il loro rilievo e contributo ai fini di una decisione;

che l'attività istruttoria espletata, dopo che era stata chiesta ed ottenuta dal Parlamento in seduta comune in data 3 maggio 1984 una proroga per supplemento di indagini, è risultata insufficiente, essendosi limitata all'audizione di un solo testimone e alla acquisizione di atti di formazione giudiziaria;

che si rende perciò necessaria una ulteriore proroga che consenta di completare l'istruttoria provvedendo alla effettuazione di confronti, all'audizione di testimoni, di indiziati e imputati anche se già assunti dall'autorità giudiziaria, di cui si ravvisi o sia già stata segnalata la opportunità, ed all'acquisizione di un ulteriore documentazione, secondo quanto infra specificato;

#### rimette

gli atti alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa affinché la stessa proceda al compimento degli atti istruttori di cui si ravvisi l'opportunità;

# dispone in particolare:

- a) che si proceda all'esame dell'onorevole Giuseppe Amadei, in relazione alla raccolta di danaro effettuata da gruppi di industriali del petrolio e destinata allo stesso e al suo partito con l'obiettivo di conseguire la nomina del generale Giudice a comandante della Guardia di finanza;
- b) che si proceda all'esame delle seguenti persone: Bolzani Primo, Bonadeo monsignor Agostino, Buzzoni Franco, Ceretto don Giacomo, De Nile Egidio, colonello Fronzani Maurizio, generale Domenico Furbini, Foligni Mario, Gissi Vincenzo, generale Lauro Fulberto, Morelli Giuseppe, Musselli Bruno, Pazzanese

Ugo, Palmiotti Bruno, Quaglia don Francesco, Santoni Rugiu Mauro, colonnello Visicchio Giovanni, Arena Maurizio, al fine di approfondire fatti e circostanze che hanno già costituito oggetto di esame da parte dell'autorità giudiziaria ed in particolare per acquisire ulteriori elementi sulla destinazione dei compensi pecuniari, sulle pressioni e sulla cognizione che ne ebbero i ministri:

- c) che si proceda al confronto tra il generale Vittorio Emanuele Borsi di Parma e l'onorevole Giulio Andreotti e tra il predetto generale e l'onorevole Mario Tanassi in relazione al contrasto emerso nelle deposizioni da essi rese circa incontri che si sarebbero verificati tra gli stessi prima della nomina del generale Giudice e al contenuto dei relativi colloqui;
- d) che si acquisiscano tutti gli atti istruttori non ancora trasmessi al Parlamento cui fanno riferimento le parti della sentenza-ordinaria istruttoria (12 maggio 1984) del giudice istruttore di Torino, che si riferiscono alla nomina del generale Giudice;

### dispone

che la Commissione presenti al Parlamento entro due mesi una relazione suppletiva che tenga conto di tale nuova attività istruttoria.

> «SPAGNOLI, NAPOLITANO, CHIARO-MONTE, RODOTÀ, MILANI ELI-Bassanini, ONORATO, MANNUZZU, CIAFARDINI, D'AM-BROSIO, ZOPPETTI, MARGHERI, BRUZZANI, TEDESCO TATÒ, GRA-NATI CARUSO. ZANINI. ALICI. BOSI MARAMOTTI, CARMENO, MOTETTA, PIERALLI, PEGGIO, BOCCHI, BOTTI, CALÌ, BIANCHI BERETTA, LODA, COLOMBINI, VIGNOLA. DI GIOVANNI. PE-DRAZZI CIPOLLA, TRABACCHI, CIOCCI. GROTTOLA. CASTA-GNOLA, FERRI, AMADEI FER-

RETTI, FAGNI, ANTONI, AULETA, POLLASTRELLI, SCARAMUCCI GUAITINI, PASTORE, SEGA, CARDINALE, BULLERI, PIERINO, CALONACI, RIDI, SASTRO, GIOVAGNOLI SPOSETTI, GELLI, SAMÀ, GIADRESCO, PALMIERI, PALMINI LATTANZI, BARACETTI, MARRUCCI, AMBROGIO».

PRESIDENTE. Sono stati altresì presentati, con il prescritto numero di firme, i seguenti ordini del giorno intesi a proporre la messa in stato d'accusa, dei quali prego il deputato segretario di dare lettura.

ANTONIO GUARRA, Segretario, legge: «Il Parlamento.

riunito in seduta comune delle Camere per deliberare sul procedimento "Atti relativi alla nomina di Raffaele Giudice a comandante generale della Guardia di finanza":

#### ritenuto che:

dalle indagini compiute dalla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, nel corso dei reiterati periodi anche con tempi prorogati, dai numerosi documenti acquisiti, dalle deposizioni testimoniali rese davanti all'autorità giudiziaria ordinaria e davanti alla stessa Commissione; dalla lunga, dettagliata e documentata istruttoria della predetta autorità, dagli stessi interrogatori e confronti degli inquisiti ministri pro tempore della difesa e delle finanze onorevoli Giulio Andreotti e Mario Tanassi, sono emersi concreti indizi se non addirittura elementi di prova a carico dei predetti, soprattutto con riferimento alla seguenti risultanze:

- a) deposizioni di Foligni, Maletti, Casardi, monsignor Bonadeo, Bolzani, De Nile, Ceretto, Quaglia, cardinale Poletti, Viglione, Dosi ed altri;
  - b) prove acquisite che dimostrano un

particolare interessamento dell'onorevole Andreotti nella nomina del generale Giudice (lettera 29 luglio 1972 del cardinale Poletti all'onorevole Andreotti; risposta 3 agosto 1972 di quest'ultimo al cardinale; telefonata dell'onorevole Andreotti all'onorevole Tanassi; lettera 5 luglio 1974 dell'onorevole Tanassi al Presidente del Consiglio onorevole Rumor);

- c) confronti tra gli onorevoli Andreotti e Tanassi i quali, dopo iniziali difformi affermazioni finiscono con l'accusarsi reciprocamente su chi abbia per primo indicato il generale Giudice;
- d) significative amicizie ed influenze di uomini politici siciliani (Gioia, Lima) interessati alla nomina:
- e) la vicenda delle "collette" e dei compensi corruttivi dei petrolieri, ampiamente accertati dalla magistratura ordinaria, e finalizzati a quella nomina (Buzzoni, Morelli, Giovannelli, Gissi, Galassi, Muselli, Freato, fratelli Catanese, ecc);
- f) la violazione della prassi in ordine alla scelta del comandante generale, dalla terna regolarmente predisposta dal capo di Stato maggiore dell'esercito sentite altre autorità, trasmessa al capo di Stato maggiore della difesa per ulteriore giudizio e da questi trasmessa al ministro della difesa per il prescritto "concerto" con il ministro delle finanze: terna che contempla, in ordine decrescente, gli ufficiali più idonei e meritevoli alla suprema carica; la violazione portò a preferire, inopinatamente, il generale Giudice, che era al secondo posto della terna, anziché il più titolato generale Bonzani che correttamente ed unanimemente - tra le autorità legittimate alla formazione dell'atto complesso della terna - era stato collocato al numero uno;

la designazione del generale Raffaele Giudice al supremo comando della Guardia di finanza fu così assunta nel luglio 1974, indubbiamente per fini particolari, orientati a privilegiare la sua persona, contro la prassi dei più affidabili criteri di ordine tecnico fino allora seguiti;

la stessa designazione fu effetto di patteggiamenti tra petrolieri (Gissi, Musselli, Morelli, Buzzoni, ecc.) ed esponenti politici della DC, PSDI e PSI, e tutto con il consenso tacito ed anche esplicito degli organi preposti alla scelta del nominativo, in attuazione di "un vero e proprio mercimonio operato, se non direttamente, per le interposte persone di segretari di ministri in carica (Palmiotti, Freato, ecc.), di sottosegretari di Stato (Amadei, ecc.), di funzionari, ancora, degli stessi ministri (Pazzanese, ecc.), e con la intermediazione di mercanti ecclesiastici (monsignor Bonadeo, don Quaglia, don Ceretto) e di privati altrettanto influenti nel settore imprenditoriale (Bolzani, Arena, ecc.)" (ordinanza - sentenza istruttoria giudice istruttore dottor Cuva del tribunale di Torino - Ufficio istruzione penale, depositata il 12 maggio 1984);

la nomina del generale Giudice corrispose ad un preciso e preordinato disegno criminoso concepito già nel 1972, per consolidare una attività di contrabbando che doveva essere portata — come fu portata - a livelli di sistematicità come dimostrano le imponenti evasioni fiscali che ne seguirono. Essa fu adottata nello interesse privato del predetto e dei suoi amici e fu quindi un atto viziato da «eccesso di potere»; ma considerato che per la stessa nomina furono dati compensi pecuniari, destinati, quanto meno, alle correnti politiche di chi per la formazione della stessa funzionalmente intervenne. sussiste l'illiceità penale nella forma di 'corruzione propria", e, in ulteriore ipotesi, dell"interesse privato";

la vicenda, la manovra preparatoria alla nomina, gli interessamenti quanto meno sospetti, non dovevano sfuggire ai ministri Andreotti e Tanassi, anche espressamente sollecitati da particolari richiami; e non risulta fondata l'affermazione difensiva che il generale Giudice all'epoca della nomina, non fosse "chiacchierato"; anzi, risulta, dagli atti, vero il contrario per cui l'accusa contro gli stessi ministri appare "non manifestamente infondata" ed i numerosi indizi e riscontri

obiettivi costituiscono vere prove della sua fondatezza che non spetta al Parlamento accertare:

per questi motivi, ed al fine di fare piena luce su una complessa vicenda che tanto ha turbato la opinione pubblica, il Parlamento

#### delibera

la messa in stato di accusa davanti alla Corte costituzionale dell'onorevole dottor Giulio Andreotti e dell'onorevole Mario Tanassi, rispettivamente all'epoca ministri della difesa e delle finanze, per i seguenti reati:

articolo 110 (concorso di persone nel reato), 112, n. 1 (concorso di persone in numero superiore a cinque), 319, primo e secondo comma (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 61, n. 2 (aggravante comune) e 81, capoverso (continuazione del reato) del codice penale, perché in concorso tra loro e con persone sottoposte separatamente a procedimento penale davanti al tribunale di Torino (Giudice, Lo Prete, Bolzani, Quaglia, Buzzoni, Morelli, Arena, Pazzanese, Bonadeo, Palmiotti, Foligni, Freato, Musselli), l'onorevole Giulio Andreotti quale ministro pro tempore della difesa, l'onorevole Mario Tanassi quale ministro pro tempore delle finanze, entrambi quali pubblici ufficiali ricevevano — tramite Bolzani, Quaglia, Bonadeo, Pazzanese, Foligni, Amadei, Palmiotti, Freato quali intermediari e segnatamente il Palmiotti quale segretario particolare dell'onorevole Tanassi, l'Amadei quale sottosegretario di Stato alle finanze, il Freato quale segretario particolare dell'onorevole Moro, il Pazzanese quale capo della segreteria di Amadei -- "per le loro correnti politiche o per i loro partiti", le somme di lire 420 milioni e lire 150 milioni ed altri importi sborsati dal Musselli, Morelli, Buzzoni e da altri petrolieri, al fine di -- con atti contrari ai doveri del loro ufficio - scegliere dalla terna dei candidati alla nomina a comandante generale della Guardia di finanza il generale Giudice, anziché il maggiormente titolato generale Bonzani, sottoponendo il primo al Consiglio dei ministri ed ottenendone la nomina. Con la aggravante di avere agito in più di cinque persone; e di aver commesso il fatto per eseguire la illecita nomina, in Roma, in epoca prossima al luglio 1974 e nel mese di luglio 1974.

«Franchi Franco, Trantino, AL-MIRANTE, CROLLALANZA, PAZ-ZAGLIA, MARCHIO, BAGHINO, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ALOI, ALPINI, BERSELLI, BI-GLIA, BOETTI VILLANIS AUDI-FREDI. CARADONNA, DEL DONNO, FILETTI, FINESTRA, FINI. FLORINO, FORNER, FRANCO, GIANGREGORIO, GRA-DARI, GUARRA, LA RUSSA, LO PORTO, MACALUSO, MACERA-TINI, MANNA, MARTINAT, MAT-TEOLI, MAZZONE, MENNITTI, MICELI, MITROTTI, MOLTI-SANTI, MONACO, MUSCARDINI PALLI, PARIGI, PARLATO, PEL-LEGATTA, PIROLO, PISANÒ, PI-STOLESE, Poli BORTONE, POZZO, RALLO, RASTRELLI, RAUTI, RUBINACCI, SERVELLO, SIGNORELLI, SOSPIRI, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE, TASSI, TATARELLA, TREMAGLIA, TRIN-GALI, VALENSISE».

«Il Parlamento riunito in seduta comune con all'ordine del giorno la discussione della relazione della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa sugli atti del procedimento n. 336/VIII relativo alla nomina di Raffaele Giudice a comandante generale della Guardia di finanza e concernente gli onorevoli Giulio Andreotti e Mario Tanassi nelle loro qualità di ministri rispettivamente della difesa e delle finanze;

#### ritenuto:

che l'attività istruttoria espletata, anche dopo la proroga disposta dal Parlamento in seduta comune in data 3 maggio 1974 — in particolare l'escus-

sione del generale Borsi di Parma, unico atto istruttorio esperito dalla Commissione nei termini assegnati dalla proroga — esclude che allo stato degli atti possa concludersi con una delibera di archiviazione per manifesta infondatezza delle ipotesi di reato di cui alla missiva di invio:

che la natura di reato ministeriale del fatto sottolinea la necessità di un peculiare chiarimento — da parte della Corte costituzionale — di tutti gli elementi indizianti emersi dalle fonti processuali allegate, dopo che la maggioranza dell'aula ha respinto le richieste di ulteriori accertamenti istruttori;

che in particolare l'attività istruttoria della Commissione per i procedimenti di accusa ha dato ingresso nel procedimento ad elementi indizianti emersi nel corso dei procedimenti penali di rinvio: dichiarazioni di imputati, testimonianze, documenti;

che tali fonti processuali, per la parte in cui sono state autonomamente vagliate dalla Commissione per i procedimenti d'accusa (escussione dei testi Viglione, Henke, Borsi di Parma e audizione degli onorevoli Andreotti e Tanassi) non hanno contribuito a risolvere positivamente per gli accusati le rispettive ipotesi di colpevolezza, e per la parte, di gran lunga preponderante, che non si è voluto dalla Commissione sottoporre ad una autonoma verifica, conservano allo stato e per l'ingresso avuto nel procedimento, l'insuperabile valore accusatorio di cui sopra: in particolare, le dichiarazioni di Bolzani Primo, Buzzoni Franco, De Nile Egidio, Gissi Vincenzo, Morelli Giuseppe, Musselli Bruno, Pazzanese Ugo, Arena Maurizio, Bonadeo don Agostino, Quaglia don Francesco, Ceretto don Giacomo, Palmiotti Bruno, Dosi Ferdinando, Fronzani Maurizio, Furbini Domenico, Lauro Fulberto, Maletti Bruno, Visicchio Giovanni, Tomassone Giovanni, Ferlito Nicola, Santoni Rugiu Mauro, nonché la lettera a firma dell'onorevole Tanassi all'onorevole Rumor, all'epoca Presidente del Consiglio, recante la proposta di nomina concertata con il ministro della difesa del generale Giudice a comandante della Guardia di finanza (lettera nella quale viene dall'onorevole Tanassi richiamata la "segnalazione" per il generale Giudice da parte dell'onorevole Andreotti);

che l'interesse portato dall'onorevole Andreotti e dall'onorevole Tanassi nella proposta del generale Giudice ha distorto la discrezionalità pur ampia della scelta alterandone il carattere;

che tale interferenza di interesse privato ha gravemente leso l'imparzialità e il prestigio della pubblica amministrazione;

che l'interesse privato portato nella scelta di proporre il generale Giudice al comando della Guardia di finanza realizza l'ipotesi di reato ministeriale,

### delibera

la messa in stato di accusa davanti alla Corte costituzionale dell'onorevole Giulio Andreotti e dell'onorevole Mario Tanassi per il reato di cui agli articoli 110 (concorso di persone nel reato) e 324 (interesse privato in atti d'ufficio) del codice penale, per avere, in concorso tra loro, nella rispettiva qualità di ministro della difesa e di ministro delle finanze pro tempore, preso interesse privato nella nomina del generale Raffale Giudice al comando della Guardia di finanza, proponendo il ministro Tanassi, di concerto con il ministro della difesa, al Consiglio dei ministri, il generale Raffaele Giudice, e ciò in violazione dei doveri di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione; in tal modo anteponendo il generale Giudice ad altro candidato provvisto di maggiori titoli e corrispondendo ad una vasta e convergente pressione esercitata direttamente da autorevoli ed influenti personalità e, per interposta persona, da gruppi di interesse operanti nel settore petrolifero sottoposto al controllo della Guardia di finanza.

> «MARTORELLI, RODOTÀ, SPAGNOLI, GORLA, BASSANINI, MILANI

ELISEO, ONORATO, NAPOLEONI, CAVAZZUTI. PASOUINO. GUER-LOPRIENO. ALBERTI. MANCA NICOLA. SERAFINI. RUSSO FRANCO, CAPANNA, POL-LICE, CALAMIDA, SCARAMUCCI GUAITINI, GUALANDI, GRANATI CARUSO, FERRI, FRACCHIA, LODA, CERQUETTI, FABBRI OR-LANDO, ANGELIN. GIACCHÈ, BOCCHI, VISCONTI, TORELLI, MORANDI, GASPAROTTO, CA-PRILI, MILANI ARMELINO, CAN-NELONGA, IANNONE, POLLINI, GROSSI, MANNINO ANTONINO, BOTTARI, NESPOLO, CANNATA, SANFILIPPO, PETRUCCIOLI, MONTESSORO, PALLANTI, PIE-RINO, GUARASCIO, BOLLINI, MO-TETTA, SANLORENZO, COLOM-BINI, FITTANTE, CIOCCI, FRAN-CESE, FILIPPINI, GUERRINI, RIDI, RINDONE, VITALE, PIN-TUS, RUSSO FERDINANDO».

PRESIDENTE. È stato altresì presentato un ulteriore ordine del giorno inteso a proporre la messa in stato di accusa che, per altro, non essendo corredato del prescritto numero di firme, non potrà essere posto in votazione. Se ne dà comunque lettura perché resti agli atti del Parlamento.

Prego l'onorevole segretario di darne lettura.

ANTONIO GUARRA, Segretario, legge:

«Il Parlamento,

riunito in seduta comune per giudicare sugli atti relativi alla nomina di Raffaele Giudice e comandante generale della Guardia di finanza (procedimento n. 336/VIII),

#### premesso

che vi sono prove documentali di cospicui versamenti alla DC e al PSDI effettuate dai petrolieri in epoca vicina e precedente la nomina di Raffaele Giudice a legge n. 170 del 1978;

comandante generale della Guardia di finanza:

che vi sono prove di versamenti effettuati, almeno al PSDI e/o a suoi esponenti in settori decisivi del Ministero delle finanze, dopo la nomina di Giudice;

che numerosi elementi fanno ritenere che nei propositi dei petrolieri i versamenti, preventivi e successivi, abbiano avuto lo scopo di favorire e compensare le attività per la nomina del Giudice;

che solo i ministri Andreotti e Tanassi potevano istituzionalmente concorrere a determinare la nomina di Giudice;

che vi sono prove di pressioni che furono rivolte a Tanassi e ad Andreotti;

che vi sono prove di interventi, per la nomina di Giudice, da parte di persone vicine per rapporti politici e/o per collocazione istituzionale, ad Andreotti e Tanassi;

#### considerato

che la riapertura ex officio del "caso" il 2 dicembre 1982 dopo l'archiviazione il 3 agosto 1982 del procedimento numero 310/VIII che ne costituisce il precedente, fu determinata dall'emergere di nuovi apporti accusatoriamente validi;

che la proroga precedentemente accordata alla Commissione era finalizzata al compimento di adempimenti istruttori; e che tutte le richieste avanzate in Commissione in questa direzione sono state respinte perché giudicate funzionalmente non necessarie;

che l'opportunità fornita dall'articolo 25 del regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa, consistente nel supplemento di istruttoria, è preclusa per le considerazioni sopra ricordate; che cioè non si tratterebbe di un supplemento istruttorio ma di una intera istruttoria, essendo questa quasi del tutto mancata, e non sarebbero sufficienti ad esaurirla i quattro mesi previsti dall'articolo 4 della legge n. 170 del 1978;

#### delibera

la messa in stato di accusa degli ex ministri del tempo Giulio Andreotti e Mario Tanassi per il delitto di "corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio in concorso con altre persone" (articolo 319, primo e secondo comma, articolo 112 nn. 1 e 2, e 81, capoverso, del codice penale) rinviandoli a giudizio di fronte all'Alta Corte di giustizia.

«TEODORI, AGLIETTA, CALDERISI, CRIVELLINI, MELEGA, PANNELLA, ROC-CELLA, RUTELLI, SPADACCIA, SIGNORINO, STANZANI GHEDINI, LOI, COLUMBU, TRAMA-RIN».

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico i criteri ai quali, avendo consultato il Presidente del Senato, intendo attenermi circa l'ordine e le modalità di votazione.

Porrò innanzitutto in votazione, in base a una prassi consolidata, limitatamente al dispositivo, l'ordine del giorno Spagnoli ed altri, che propone il rinvio degli atti alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa affinché essa compia il supplemento di indagini di cui all'articolo 4 della legge 10 maggio 1978, n. 170 e all'articolo 25 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, fissando alla Commissione stessa un termine di due mesi per le ulteriori indagini.

Qualora tale ordine del giorno venga approvato, gli atti saranno rimessi alla Commissione; qualora venga respinto, si passerà alla votazione, limitatamente al dispositivo, degli ordini del giorno che propongono la messa in stato di accusa e di cui è già stata data lettura.

I due documenti sopraindicati prevedono rispettivamente due diverse ipotesi di reato: l'ordine del giorno Franchi Franco ed altri il reato di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio di cui all'articolo 319 del codice penale, con le aggravanti di cui agli articoli 61 n. 2, 81 capoverso, 112 n. 1 del codice penale; l'ordine del giorno Martorelli ed altri, il reato di interesse privato in atti d'ufficio di cui all'articolo 324 del codice penale.

Ritengo di dover porre per primo in votazione l'ordine del giorno Franchi Franco ed altri, sia perché presentato per primo, sia perché prevede una ipotesi di reato più grave, avvertendo che qualora l'ordine del giorno sia respinto si passerà successivamente alla votazione dell'altro ordine del giorno — Martorelli ed altri —, mentre qualora sia approvato, avendo conseguito la maggioranza assoluta dei componenti del Parlamento, il secondo ordine del giorno dovrà considerarsi assorbito.

Essendo stato chiesto di votare separatamente su ciascuno dei ministri, la votazione di ciascun ordine del giorno avrà luogo separatamente e contestualmente con riferimento alla posizione di ciascun ministro; avverto che qualora l'esito delle votazioni dovesse risultare diverso dovrà ritenersi esclusa la previsione del concorso nel reato tra i due ministri.

Onorevoli colleghi, vi chiedo a questo punto molta attenzione perché stiamo per passare in concreto alla votazione e non ho bisogno di raccomandare a tutti voi in questo momento serenità e scrupolo, perché abbiamo assoluta necessità che tutto si svolga nel massimo di tranquillità e di calma.

Nel pregare tutti i colleghi di fornire la massima collaborazione, preciso che ho dato disposizioni perché le tribune sovrastanti il banco della Presidenza siano tenute sgombre, mentre i commessi addetti alla consegna delle palline per le singole votazioni porteranno le stesse in una sola volta e con una sola mano.

Devo aggiungere che non consentirò la permanenza dei parlamentari nell'emiciclo durante le operazioni di voto e prego gli onorevoli questori della Camera, coadiuvati dai questori del Senato, di garantire che l'emiciclo sia totalmente e costantemente sgombro. Non consentirò, inoltre, durante l'operazione del voto e le successive operazioni di scrutinio, l'accesso dei colleghi al banco della Presidenza. Comunico altresì che sono state date disposizioni tassative perché nelle tribune del pubblico e della stampa non vengano utilizzati teleobiettivi e binocoli.

Passiamo, pertanto, alla votazione, per la quale è stato chiesto lo scrutinio segreto dai parlamentari comunisti, dell'ordine del giorno Spagnoli ed altri, che propone il rinvio degli atti alla Commissione affinché essa compia un supplemento di indagini, presentando al Parlamento, entro due mesi, una relazione suppletiva che tenga conto di tale nuova attività istruttoria.

Ricordo che, in questa votazione, per l'approvazione è sufficiente la maggioranza semplice.

Per dare ordine alla affluenza alle urne, gli onorevoli segretari procederanno alla chiama prima degli onorevoli senatori e poi degli onorevoli deputati.

I parlamentari, via via che saranno chiamati, sfileranno nel corridoio delle votazioni ed un commesso provvederà a porgere loro entrambe le palline, come ho già detto, in una sola volta e con una sola mano.

Chi approva l'ordine del giorno, deporrà la pallina bianca nell'urna bianca e la pallina nera nell'urna nera; chi non lo approva, deporrà la pallina bianca nell'urna nera e la pallina nera nell'urna bianca.

Onorevoli questori, vi prego di far sgombrare l'emiciclo. Prego altresì gli onorevoli senatori di prendere posto nei banchi, poiché l'appello comincerà da loro.

## Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione segreta sull'ordine del giorno Spagnoli e altri, che propone il rinvio degli atti alla Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa per un supplemento di indagini, da concludersi entro il termine di due mesi.

(Segue la votazione)

Mario CAPANNA. Signor Presidente, si vede tutto da qui! Non vi sono le garanzie di segretezza! GUIDO POLLICE. Certo che si vede da qui!

PRESIDENTE. Onorevole Capanna, onestamente c'è un tale sbarramento di commessi che ritengo...

Mario CAPANNA. Vediamo da qui, Presidente!

PRESIDENTE. Onorevole Capanna, lei deve avere occhi d'aquila, perché altrimenti non è possibile vedere...! Mi scusi, ma qui siamo comunque nel Parlamento della Repubblica e non in una scuola elementare. Vorrei che lo si ricordasse! (Applausi). Proseguiamo nella votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto sulla proposta di un supplemento di indagini da esaurirsi nel termine di due mesi:

Presenti	. 906
Votanti	. 905
Astenuti	. 1
Maggioranza	. 453
Voti favorevoli	
Voti contrari	484

(È respinta)

Onorevoli colleghi, dato il ritmo dei nostri lavori, ritengo opportuna una breve pausa. Sospendo pertanto la seduta fino alle 18,30.

Hanno preso parte alla votazione:

Senatori:

Abis Lucio Gustavo Accili Achille

Alberti Antonio
Alici Francesco Onorato
Aliverti Gianfranco
Anderlini Luigi Silvestro
Andriani Antonio Silvano
Angelin Gastone
Angeloni Alcide
Antoniazzi Renzo
Argan Giulio Carlo
Avellone Giuseppe

Baiardi Ennio Baldi Carlo Barsacchi Paolo Bastianini Attilio Battello Nereo Bausi Luciano Bellafiore Vito Benedetti Gianfilippo Beorchia Claudio Berlanda Enzo Berlinguer Giovanni Bernassola Angelo Biglia Cesare Bisso Lovrano Bo Carlo Boggio Carlo Bollini Rodolfo Pietro Bombardieri Vincenzo Bompiani Adriano Bonazzi Renzo Bonifacio Francesco Paolo Botti Giuseppe Bozzello Verole Eugenio Brugger Peter Bufalini Paolo Buffoni Andrea Butini Ivo

Calì Antonio
Calice Giovanni
Campus Salvatore
Canetti Nedo
Cannata Giuseppe
Carli Guido
Carmeno Pietro
Carollo Vincenzo
Carta Gianuario
Cartia Quintino Antonio
Cascia Aroldo
Cassola Roberto

Castelli Angelo Castiglione Franco Cavaliere Stefano Cavazzuti Filippo Ceccatelli Anna Gabriella Cengarle Onorio Cerami Giuseppe Cheri Mario Chiarante Giuseppe Chiaromonte Gerardo Cimino Francesco Cioce Dante Coco Giovanni Silvestro Codazzi Alessandra Colajanni Napoleone Colella Pietro Colombo Vittorino (L.) Colombo Vittorino (Ven.) Colombo Svevo Maria Paola Comastri Giancarlo Condorelli Mario Consoli Vito Conti Persiani Gian Franco Cossutta Armando Costa Mario Covatta Luigi Covi Giorgio Crocetta Salvatore Cuminetti Sergio Curella Michele

D'Agostini Giulio Damagio Saverio D'Amelio Saverio De Cataldo Francesco Antonio De Cinque Germano Degan Costante De Giuseppe Giorgio Degola Giorgio Della Briotta Libero Del Noce Augusto De Martino Francesco De Sabbata Giorgio De Toffol Sandrino De Vito Salverino Diana Alfredo Luigi Di Corato Riccardo De Lembo Osvaldo Di Nicola Francesco Di Stefano Corradino Donat-Cattin Carlo D'Onofrio Francesco

Enriques Agnoletti Enzo Evangelisti Franco

Fabbri Fabio Falcucci Franca Fallucchi Severino Fanfani Amintore Fanti Guido Fassino Giuseppe Felicetti Nevio Ferrara Maurizio Ferrara Nicola Antonio Ferrara Salute Giovanni Ferrari Aggradi Mario Filetti Cristoforo Fimognari Giuseppe Finestra Aimone Finocchiaro Beniamino Antonino Fiocchi Pietro Fiori Peppino Flamigni Sergio Fontana Elio Foschi Armando Franco Francesco Franza Luigi Frasca Salvatore

Gallo Ignazio Marcello Garibaldi Renato Genovese Luigi Gherbez Gabriella Giacchè Aldo Giacometti Delio Giangregorio Gioacchino Gianotti Lorenzo Gioino Antonio Giugni Luigi Giura Longo Raffaele Giust Bruno Giustinelli Franco Gozzini Mario Gradari Piergiorgio Granelli Luigi Grassi Bertazzi Nicolò Graziani Enrico Greco Francesco Grossi Vinci Gualtieri Libero Guarascio Giuseppe Paolo

Ianni Manlio

Iannone Giuseppe Imbriaco Nicola

Jannelli Francesco Jervolino Russo Rosa

Kessler Bruno

Lapenta Nicola
La Russa Antonino
La Valle Raniero Luigi
Leone Giovanni
Leopizzi Giacomo
Libertini Lucio
Lipari Nicolò Giulio
Lombardi Domenico Raffaello
Loprieno Nicola
Lotti Maurizio

Macaluso Emanuele Maffioletti Roberto Malagodi Giovanni Mancino Nicola Maravalle Fabio Marchio Michele Margheri Andrea Margheriti Riccardo Marinucci Mariani Elena Martini Maria Eletta Martorelli Francesco Mascagni Andrea Mascaro Giuseppe Masciadri Cornelio Melandri Leonardo Melotto Giovanni Battista Meoli Delio Meriggi Luigi Miana Silvio Milani Armelino Milani Eliseo Mitrotti Tommaso Mitterdorfer Karl Moltisanti Marisa Monaco Riccardo Mondo Vincenzo Monsellato Amleto Montalbano Giuseppe Morandi Arrigo **Muratore Antonio** Murmura Antonino

Napoleoni Claudio